1. (Organizzazione della Chiesa nelle circoscrizioni ecclesiastiche) Nozioni preliminari[[1]](#footnote-1)

a) Chiesa universale e Chiesa particolare

La Chiesa non appare visibilmente solo nella sua dimensione universale, ma contemporaneamente *è presente e operante* (cf. CD, 11; can. 369) nelle Chiese particolari, formate *a immagine della Chiesa universale*, *nelle quali e dalle quali* sussiste la sola e unica Chiesa di Cristo (cf. LG, 23; cf. can. 368).

Le Chiese particolari "in se stesse sono Chiese, perché, pur essendo particolari, in esse si fa presente la Chiesa universale con tutti i suoi elementi essenziali" (CN, 7); tuttavia, non sono in se stesse un soggetto completo è autosufficiente, perché uno dei loro elementi essenziali è la comunione con la Chiesa universale, che si fa presente in esse (cf. CN, 8; *vedi* XVI, 1, b). Questa misteriosa implicazione reciproca tra Chiesa universale e Chiese particolari e ben illustrata in questa affermazione: "il tutto non è, senza motivo, la somma delle parti, né le parti un’unità parziale, semplice risultato della divisione del tutto, ma il tutto contemporaneamente, opera ed esiste in ognuna delle parti" (Rouco).

Così, il mistero della Chiesa (*vedi* VIII, 1) si manifesta storicamente anche come *corpus Ecclesiarum* (cf. LG, 23), corpo delle Chiese unito dai vincoli di una peculiare *comunione*.

"Per capire il vero senso dell’applicazione analogica del termine comunione all’insieme delle Chiese particolari, è necessario innanzitutto tener conto che queste, per quanto 'parti dell’unica Chiesa di Cristo' (CD, 6/c), hanno con il tutto, cioé con la Chiesa universale, un peculiare rapporto di 'mutua interiorità' (Giovanni Paolo II, *Discorso alla Curia Romana*, 20 dicembre 1990, n. 9), perché in ogni Chiesa particolare 'è veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo, Una, Santa,Cattolica e Apostolica' (CD, 11/a). Perciò, 'la Chiesa universale non può essere concepita come la somma delle Chiese particolari né come una federazione di Chiese particolari' (Giovanni Paolo II, *Discorso ai Vescovi degli Stati Uniti d’America*, 16 settembre 1987, n. 3)" (CN, 8-9).

b) La categoria teologica della Chiesa particolare e le circoscrizioni ecclesiastiche

La presenza operativa della Chiesa nella *particolarità e diversità di persone, gruppi, tempi e luoghi* (cf. CN, 7) si trova principalmente nelle Chiese particolari, come si è detto. Parallelamente (*vedi* XV, 4, a) bisogna segnalare che la categoria di Chiesa particolare, essendo imprescindible per la comprensione teologica della struttura fondamentale della Chiesa, possiede un’operatività giuridica limitata, dato che non è sufficiente da sola a dare ragione delle "molteplici espressioni particolari della presenza salvifica dell’unica Chiesa di Cristo" (CN, 7) conosciuta dall’esperienza canonica.

L’organizzazione pastorale della struttura gerarchica della Chiesa non comprende solo le Chiese particolari. La fedeltà alla loro missione pastorale ed evangelizzatrice ha richiesto storicamente che la Chiesa disponesse con flessibilità — sempre conformemente agli elementi essenziali della Costituzione della Chiesa — delle formule più idonee per fare fronte alle necessità pastorali e missionarie di ogni elemento e luogo (*vedi* XV, 1, b e c). Questa autoorganizzazione per la missione ha dato luogo alle diverse circoscrizioni ecclesiastiche, istituzioni "rappresentate in modo diverso dal Diritto della Chiesa, che rispondono a loro volta a realtà pastorali diseguali" (Arrieta).

(…)

c) La delimitazione delle circoscrizioni: territorialità e personalità

Nella nozione di circoscrizione ecclesiastica è implicita l’idea di delimitazione. Il Diritto stabilisce i criteri con di determinazione dell’ambito pastorale proprio di ogni circoscrizione e della comunità cristiana che la costituisce (*vedi* XV, 4, a e b). Il criterio territoriale ha goduto tradizionalmente di una logica prevalenza, poiché permette una distribuzione certa e omogenea delle responsabilità pastorali e assicura l’unità di regime nelle diocesi, necessaria affinché esse compiano adeguatamente il loro fine.

Tuttavia, il Concilio Vaticano II (cf. PO, 10) prospettò l’opportunità di rendere più flessibile l’applicazione del criterio territoriale. Si trattava di fornire l’organizzazione ecclesiastica di strumenti adatti ad intensificare l’efficacia della missione nei luoghi, aspetti o circostanze in cui le strutture risultavano in pratica insufficienti a rispondere all’esigenze pastorali del mondo moderno (profondi mutamenti sociologici, facile e massiccia mobilità di persone, ecc.). Questo fu uno degli elementi del Concilio presente nei i principi direttivi sulla riforma del CIC (*vedi* IV, 3, b).

Concretamente, l’8.º principio direttivo si propose di sintetizzare, a partire dalla rinnovata dottrina ecclesiologica, i criteri giuridici che dovevano servire da base per un’organizzazione pastorale più flessibile ed efficace: "(...) considerando le esigenze dell’apostolato moderno (...) sembra che si possano, e anche si debbano, regolare con un criterio più ampio (...) le unità giurisdizionali destinate a una peculiare cura pastorale (...). Quindi, auspicando che il futuro Codice preveda unità giurisdizionali come quelle descritte (...) secondo le esigenze o le necessità della cura pastorale del Popolo di Dio (...) visto che la maggior parte delle volte il territorio in cui abitano i fedeli si può considerare il miglior criterio per determinare la porzione del Popolo di Dio che costituisce la Chiesa particolare, il territorio conserva la sua importanza; non, certamente, come elemento costitutivo della Chiesa particolare, ma come elemento determinante (...) Per questo motivo, di norma generale tale porzione del Popolo di Dio è determinata dal territorio, ma nulla impedisce che, ove l’utilità lo richieda, si possano ammettere altre ragioni (come il rito, la nazionalità, ecc.) come criteri per determinare una comunità di fedeli da governare".

Il can. 372 assunse questo principio, stabilendo il criterio territoriale come regola generale e ammettendo contemporaneamente altri possibili criteri delimitatori di natura personale.

Sebbene il can. 372 faccia riferimento alle Chiese particolari (*vedi sopra*: 1, b), il principio si applica anche alle circoscrizioni assimilate alla diocesi (per es., nel 2002 fu eretta un’amministrazione apostolica personale), e inserisce nel Diritto comune le circoscrizioni personali (*vedi infra*: 5).

d) Comunione, complementarietà e coordinazione delle circoscrizioni ecclesiastiche

Tutte le circoscrizioni ecclesiastiche *particolarizzano* in alcune determinate circostanze di tempo, luogo e persone (cf. CN, 7) la missione della Chiesa. Tuttavia, il loro significato principale e decisivo non si basa fondamentalmente su questa *particolarità*, ma nel loro essere *espressione della presenza operativa della Chiesa*, con diversi accenti e intensità.

Ciò è così, soprattutto, nel caso della Chiesa particolare che "non può essere intesa principalmente in funzione della sua *particolarità*: è vero che le legittime caratteristiche peculiari assunte dalla Chiesa, come frutto della vita dei fedeli che ne fanno parte e del loro inserimento nella cultura umana dei diversi luoghi e tempi, costituiscono una ricchezza (cf. GS, 58); ma non è meno certo che questa varietà perderebbe tutto il suo contenuto se venisse considerata come principale elemento di configurazione della Chiesa particolare. Al contrario, ciò che è peculiare e proprio, acquisisce valore e significato in quanto si inserisce armonicamente nell’unità cattolica della Chiesa" (Gutiérrez).

Pertanto, le Chiese particolari (*vedi sopra*: 1, b) non vengono concepite come ambiti o *recinti* ermetici, essendo costitutivamente aperte alla Chiesa universale e alle altre Chiese particolari: la Chiesa è *corpus Ecclesiarum* (LG, 23), unito da questa speciale comunione nella *mutua interiorità* di cui abbiamo parlato (*vedi sopra*: 1, a). E in questo contesto di comunione si comprendono anche le circoscrizioni erette per specifiche missioni pastorali (*vedi* XV, 4, c), che normalmente completano, senza sostituirla, l’ordinaria azione pastorale della diocesi (o di una circoscrizione assimilata).

(…)

L’unità dell’episcopato, con la partecipazione collegiale che comporta la *sollicitudo omnium Ecclesiarum*, e la presenza, *interna* a ogni Chiesa particolare — come elemento essenziale che la costituisce ad immagine della Chiesa universale (cf. CN, 13) —, del ministero petrino (*vedi* XVI, 1), costituiscono quest’unità della Chiesa nella diversità (comunione).

In virtù di questi principi, le manifestazioni, anche organizzative, della sollecitudine universale dell’episcopato — nella dimensione universale, sopradiocesana o interdiocesana — si fanno presenti nelle Chiese particolari, *dall’interno e come proprie*: "per una visione più completa [non limitata alla relazione tra Chiese particolari] di questo aspetto della comunione ecclesiale —unità nella diversità —, è necessario considerare che esistono istituzioni e comunità stabilite dall’Autorità Apostolica per peculiari compiti pastorali. Esse in quanto tali appartengono alla Chiesa universale, pur essendo i loro membri anche membri delle Chiese particolari dove vivono ed operano (...). Ciò non solo non intacca l’unità della Chiesa particolare fondata nel Vescovo, bensì contribuisce a dare a quest’unità l’interiore diversificazione propria della comunione" (CN, 16).

(…)

e) Regime giuridico delle circoscrizioni ecclesiastiche: equiparazione e analogia con le diocesi

Una lettura sommaria del Codice mostra come il regime giuridico della diocesi sia regolato molto dettagliatamente (*vedi* XVIII); gli sono dedicati complessivamente più di duecento canoni, mentre solo uno (se non una parte) o al massimo quattro sono specificamente dedicati ad ognuna delle altre restanti circoscrizioni. Questa limitata normativa sulle circoscrizioni non diocesane non comporta un’assenza di disciplina, ma rispecchia una particolare tecnica legislativa: come già abbiamo detto, il can. 368 *assimila giuridicamente* alle diocesi una serie di circoscrizioni ecclesiastiche, con caratteristiche diverse.

 (…)

La prelatura personale[[2]](#footnote-2)

La prelatura personale è una circoscrizione ecclesiastica, delimitata da criteri personali, eretta per la realizzazione di speciali opere pastorali o missionarie. I can. 294-297 contengono la disciplina del Codice relativa a queste circoscrizioni.

(…)

Tale normativa costituisce solamente il quadro giuridico di base della prelatura personale. Il CIC, mediante il rinvio agli *statuti* emessi dalla Santa Sede (cf. can. 94 § 3; 295), ha previsto quella flessibilità sufficiente affinché il regime giuridico di ogni prelatura, mantenendo sempre le caratteristiche comuni dell’istituzione, possa adattarsi alla speciale missione per cui è eretta.

La missione pastorale si qualifica *speciale* rispetto al modo comune e ordinario con cui la Chiesa si organizza per la sua missione: si può trattare di un *peculiare aspetto* della missione della Chiesa, di un *peculiare modo* di realizzarla, o di *peculiari destinatari*. Il criterio di delimitazione è sempre personale, ma l’ambito della missione — e dell’esercizio della giurisdizione — può essere diocesano, nazionale, internazionale o universale. Queste circoscrizioni dipendono dalla Congregazione per i Vescovi (cf. PB, art. 80) o, nel loro caso, dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (cf. PB, art. 89).

La prelatura personale è affidata ad un Prelato, che la governa come Ordinario proprio (can. 295 § 1), cioé, con giurisdizione propria quasiepiscopale (*vedi sopra*: 1, e; 2, b) che si estende agli aspetti e alle persone — chierici e laici — che appartengono all’ambito della speciale missione.

(…)

Possono essere incardinati nella prelatura presbiteri e diaconi del clero secolare (cf. can. 265, 294); e il prelato può erigere un seminario proprio, nazionale o internazionale, ed incardinare gli alunni e promuoverli all’ordine, per il servizio della loro missione pastorale (cf. can. 295).

Non si esclude, tuttavia, che altri chierici, secolari o religiosi, possano lavorare alla missione pastorale di una prelatura personale, senza incardinarsi in essa, secondo i procedimenti previsti dal Diritto (cf. can. 271, 681). Considerata l’inesistenza di norme generali sul presbiterio della prelatura (cf. Cong. per il Clero, *Direttive sul ministero e la vita dei presbiteri*, 31 gennaio 1994, n. 25), si dovrà fare riferimento a ciò che è specificamente disposto negli statuti e alle norme applicabili per analogia (*vedi sopra*: 1, e).

Per quanto riguarda i fedeli della prelatura, esistono diverse formule organizzative, secondo la varietà di missioni pastorali possibili: per es., la determinazione *a iure* dei fedeli destinatari della missione pastorale; o la possibilità data ai fedeli laici, mediante una convenzione, di dedicarsi alla particolare missione della prelatura, in *organica cooperazione* con il prelato e il suo presbiterio, nei termini stabiliti negli statuti (cf. can. 296).

Questo secondo caso è quello della Prelatura dell’Opus Dei: i laici si incorporano ad essa attraverso un atto contrattuale, con il quale si sottomettono alla giurisdizione del Prelato per ciò che riguarda la particolare missione, senza smettere di appartenere alla Chiesa particolare del loro domicilio. Giovanni Paolo II, in un discorso del 17 marzo 2001, spiegò il senso di questa *cooperazione organica* partendo dalla natura gerarchica della prelatura personale, nella quale ognuno dei componenti che la strutturano organicamente — prelato, sacerdoti e laici — concorre secondo la propria condizione ecclesiale alla missione comune, nella caratteristica articolazione di sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale (*vedi* X, 1). Il primo caso riguarderebbe, per es., una prelatura eretta per farsi carico dell’attenzione pastorale di determinati gruppi di fedeli (per es., emigranti, comunità gitana, ecc.) in un paese; avendo chiaro che la determinazione *a iure* di questi fedeli come *destinatari* della pastorale non comporta una posizione esterna e passiva, poiché implica — come in qualsiasi circoscrizione — la condizione attiva e responsabile del *fedele* (*vedi* IX, 1).

Come nel caso delle altre circoscrizioni personali (*vedi sopra*: 1, d), il Diritto prevede gli opportuni sistemi e norme di coordinazione delle prelature personali con le circoscrizioni di base territoriale (cf. can. 294 e 297).

A tal proposito, nel citato discorso del 17 marzo 2001, Giovanni Paolo II affermò: "desidero sottolineare che l’appartenenza dei fedeli laici tanto alla propria Chiesa particolare quanto alla Prelatura, alla quale sono incorporati, fa sì che la particolare missione della Prelatura confluisca nell’impegno evangelizzatore di ogni Chiesa particolare, come ha previsto il Concilio Vaticano II , delineando la figura delle Prelature personali" (n. 1).

1. Cfr. Cenalmor, Daniel, e Miras, Jorge. *Il diritto della Chiesa: corso di diritto canonico. Sussidi di teologia*. Roma: EDUSC, 2005, pp. 245-251. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cenalmor, Daniel, e Miras, Jorge. *Il diritto della Chiesa: corso di diritto canonico. Sussidi di teologia*. Roma: EDUSC, 2005, pp. 257-259. [↑](#footnote-ref-2)